

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 2826

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LA RUSSA, RUSSO FERDINANDO

Presentata il 18 aprile 1985

Adeguamento del Ministero del turismo e dello spettacolo
alle finalità della legge 17 maggio 1983, n 217

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La progressiva evoluzione del movimento turistico interno e internazionale pone con marcata evidenza la necessità di una adeguata politica programmata del settore, capace di portare a coordinamento e ad unità di sintesi le ricche peculiarità regionali e locali di preminente interesse turistico, nel pieno rispetto delle ampie prerogative delle regioni

In questo contesto, e ormai largamente riconosciuta l'esigenza di adeguare opportunamente le strutture del Ministero del turismo e dello spettacolo, anche per corrispondere correttamente ai disposti e ai contenuti della legge-quadro sul turismo n 217 del 1983, che costituisce una valida premessa per armonizzare fra centro e periferia una politica turistica suscettibile di sviluppo

Con la presente proposta di legge ci si propone, appunto, di dettare le disposizioni necessarie all'adeguamento dell'apparato del Ministero del turismo e dello spettacolo per renderlo maggiormente funzionale nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali quali risultano dal quadro normativo venutosi a creare, come si è detto, a seguito dell'emanazione della legge 17 maggio 1983, n 217, correttamente denominata « legge-quadro per il turismo »

L'esperienza compiuta negli ultimi anni ci aveva peraltro già messo in guardia a proposito della necessità di far uscire il Ministero del turismo da quel ruolo residuale che gli era stato assegnato al momento del trasferimento delle funzioni di amministrazione diretta alle regioni

Non siamo dunque in presenza di un tentativo di ripercorrere all'indietro un cammino che, fra l'altro, troverebbe insormontabili ostacoli nella disciplina costituzionale, bensì di aiutare il processo di pieno dispiegamento delle funzioni regionali attraverso il potenziamento del momento di riferimento nazionale delle singole politiche turistiche delle regioni.

Alla base di un tale processo sta infatti non solo l'abbandono di qualunque concezione del Ministero quale organo di amministrazione diretta, ma anche la ricerca di un nuovo posizionamento di tale ruolo attraverso il potenziamento di due funzioni

a) quella dell'indirizzo e del coordinamento, già affrontata dagli articoli 12 e 3 della legge-quadro,

b) quella di supporto tecnico alla politica turistica comune, sia nei rapporti comunitari che in quelli internazionali

Accanto a tali due punti, significativi della presente proposta di legge, composta di otto articoli, sono inseriti anche altri tre aspetti, non di poco conto, che sono

1) la prosecuzione dell'intervento finanziario aggiuntivo dello Stato, a carattere pluriennale, già previsto dalla legge 2 luglio 1983 in misura insufficiente e temporalmente limitata,

2) l'avvio realistico del piano turistico nazionale,

3) la definizione di una controversia tuttora in essere riguardante la disciplina dei prezzi della ricettività turistica

Passando ad una breve illustrazione degli articoli si evidenzia quanto segue

L'articolo 1 indica le finalità della legge, consistenti essenzialmente nell'attuazione di quella disposizione di principio, contenuta anche nell'articolo 1, secondo comma, della legge-quadro, che vuole le attività turistiche sviluppate secondo linee di sviluppo equilibrato,

tenendo anche conto degli effetti molteplici ed amplificatori di tali attività sull'intero sistema economico

L'articolo 2 istituisce, in coerenza con le suddette finalità, la direzione generale per il coordinamento dello sviluppo turistico, articolata su due tronconi di attività, rispettivamente quelle della programmazione e della ricerca e quelle delle relazioni sovranazionali ed internazionali (che sono, anche in base alle disposizioni dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, sottratte alla competenza regionale)

L'articolo 3 detta le disposizioni per il riassetto dei ruoli organici del Ministero, al fine di ottenere che il relativo apparato possa far fronte ai nuovi compiti attribuitigli

L'articolo 4 consente l'integrazione fra burocrazia e ricerca, al fine di ottenere i migliori risultati possibili nell'espletamento dei compiti di studio e programmazione che sono alla base di qualunque seria politica di indirizzo

L'articolo 5 permette, come si è detto, la prosecuzione dell'intervento finanziario aggiuntivo dello Stato, che era iniziato con l'approvazione della legge-quadro e della cui insufficienza si sono ormai rese conto tutte le forze politiche di Governo e di opposizione

L'articolo 6 consente finalmente di realizzare quel piano turistico nazionale la cui mancanza aveva persino spinto qualcuno a supplirvi con esercitazioni culturali che non hanno sortito alcun effetto razionalizzatore perché prive di qualunque giuridicità

L'articolo 7 porta chiarezza in ordine alla *vexata quaestio* della disciplina dei prezzi della ricettività turistica, dettando le procedure necessarie alla individuazione dei prezzi concordati degli alberghi e delle strutture extralberghiere

L'articolo 8 reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria della legge in oggetto, in ossequio delle disposizioni previste dall'articolo 81 della Costituzione

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART 1

(Finalità della legge)

La presente legge disciplina l'adeguamento del Ministero del turismo e dello spettacolo alle finalità di equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse previste dalla normativa vigente, onde porre il Governo in condizione di meglio esercitare le funzioni e le competenze indicate dagli articoli 4, 5, 6, terzo comma, e 11, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché dagli articoli 1, 2, 3 e 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217

ART 2

(Direzione generale per il coordinamento dello sviluppo turistico)

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, organizzato secondo le disposizioni dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1959, n. 617, e successive modificazioni, è istituita la direzione generale per il coordinamento dello sviluppo turistico, articolata in due divisioni con i seguenti compiti

1) divisione della programmazione, della ricerca e degli studi programmazione nel turismo, predisposizione del bilancio annuale e pluriennale del Ministero, studio dei problemi riguardanti la struttura della domanda e dell'offerta turistica, nonché le funzioni pubbliche attinenti al turismo, raccolta, comparazione, analisi e diffusione dei dati relativi ai flussi turistici, creazione e funzionamento del sistema informativo computerizzato del turismo, elaborazione del piano turistico nazionale, segreteria tecnica del comitato di coordinamento per la programmazione turistica e del comitato consultivo nazionale,

2) divisione delle relazioni internazionali coordinamento con il Ministero degli affari esteri in materia di rapporti turistici internazionali, collaborazione con il Ministero degli affari esteri per le iniziative finalizzate alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo nel settore del turismo, problemi attinenti alla partecipazione dell'Italia alle iniziative dell'Organizzazione mondiale del turismo, iniziative ed interventi nazionali per l'attuazione delle misure, di carattere dispositivo e finanziario, necessarie alla realizzazione di una politica turistica comune fra i paesi membri della CEE, attività di promozione turistica all'estero e vigilanza sull'attività dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT)

ART 3

(Ruoli organici)

I ruoli ad esaurimento del Ministero del turismo e dello spettacolo, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi e il relativo personale viene inquadrato, con le modalità indicate nel comma successivo, nei ruoli organici del Ministero, conservando l'anzianità di carriera e la qualifica acquisita. Il personale stesso è collocato in detti ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che ad esso spetta secondo l'anzianità maturata nella qualifica già ricoperta.

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e con il Ministro del tesoro, le norme necessarie per il riassetto dei ruoli organici del personale del Ministero del turismo e dello spettacolo in applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge, avuto riguardo alle effettive esigenze dei servizi e nei limiti dell'attuale consistenza numerica complessiva dei ruoli indicati al comma precedente.

ART 4

(Incarichi esterni)

Per l'esercizio delle competenze indicate al precedente articolo 2, il Ministro può avvalersi della collaborazione professionale di docenti universitari ed altri qualificati esperti, attraverso l'affidamento di incarichi di durata non superiore a tre anni

Gli incarichi di cui sopra non sono cumulabili e possono essere rinnovati solo in presenza di riconosciute esigenze di natura tecnico-scientifica

ART 5

(Intervento finanziario aggiuntivo)

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, lo Stato conferisce alle regioni contributi, da ripartire con le modalità ed i criteri previsti dagli articoli 14 e 15 di tale legge, per complessive lire novecento miliardi, di cui trecento miliardi per l'anno 1986

Per gli anni 1987 e 1988 l'importo dei contributi è determinato dalla legge finanziaria

ART 6

(Piano turistico nazionale)

Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente

« Il Comitato approva, nel termine di sessanta giorni, il piano turistico nazionale elaborato dalla direzione generale dello sviluppo turistico entro il mese di marzo dell'anno precedente al triennio di riferimento

Il piano deve contenere

a) l'indicazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, con particolare

riferimento all'attivazione della domanda ed alla riqualificazione dell'offerta,

b) la individuazione degli strumenti legislativi, amministrativi e finanziari utilizzabili, da parte delle singole figure soggettive pubbliche, per il raggiungimento degli obiettivi indicati alla lettera a),

c) la previsione delle spese e delle procedure necessarie all'attivazione di tali strumenti

Tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel piano, le regioni stabiliscono criteri e modalità di utilizzo dei finanziamenti di cui all'articolo 13 della presente legge »

ART 7

(Norme di attuazione)

Entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui i relativi procedimenti si riferiscono, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, emana le direttive ai Comitati provinciali prezzi per il raggiungimento degli accordi relativi alle tariffe dei servizi ricettivi praticati nelle strutture di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n 217